

Sentenza: n.329 del 1 agosto 2008

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Articolo 117, sesto comma della Costituzione. Articolo 8 e 9 del D.p.R. 31/8/1972, n. 670. D.p.R. 22/3/1974, n. 279. D.p.R. 19/11/1987, n. 279. D.p.R. 19/11/1987, n. 527. D.p.R. 20/1/1973, n. 115. D.p.R. 22/3/1974, n. 381. D.p.R. 11/11/1999, n. 463. D.p.R. 28/3/1975, n. 474. D.p.R. 26/1/1980, n. 197. Articoli 7 ed 8 del D.p.R. 19/11/1987, n. 526. articoli 2, 3, 4 del d.lgs. 16/3/1992, n. 266. Principio di leale collaborazione e di legalità

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: Articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione - ZSC e a zone di protezione speciale - ZSC)

Esito: Annullamento degli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Estensore: Domenico Ferraro

La Provincia autonoma di Trento, con specifico ricorso, chiede l'annullamento degli articoli da 1 a 7 e relativi allegati, del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 sostenendo che le disposizioni del decreto impugnato contengono una disciplina estremamente dettagliata per la conservazione e la gestione delle aree naturalistiche con un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome. Secondo la ricorrente, tali disposizioni, ledono la sfera di attribuzione costituzionale sotto vari profili. La Provincia di Trento nel censurare il decreto in oggetto, lamenta, che non sarebbero di competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) rivendicando le competenze tra quelle provinciali. Inoltre, secondo la Provincia di Trento, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza ricorrendo ad un atto sub-legislativo. Sotto altro profilo, la ricorrente, sostiene che molte disposizioni del decreto impugnato sarebbero estranee al conferimento normativo riferito al comma 1226, articolo 1, della legge 296 del 2006. Ed infine, la Provincia, denuncia la violazione del principio di leale collaborazione perché in presenza di norme riguardanti le competenze regionali si sarebbe dovuto ricorrere all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato Regioni. La Corte dichiara che il ricorso è fondato nel merito.

L'ambito in cui si discute riguarda il procedimento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, diretta a costituire la cosiddetta rete ecologica - Natura 2000 - e relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e del procedimento di attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale è stata inserita nella rete Natura 2000 dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della citata direttiva 92/43/CEE. Il procedimento relativo all'attuazione delle direttive prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano ad individuare i siti da considerare di importanza Comunitaria (SIC), lo Stato, successivamente, provvede alla trasmissione alla Commissione europea che approva l'elenco dei siti ed individua quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come ZSC o come ZPS. La designazione dei siti, ZSC o ZPS avviene da parte dello stesso Stato membro. Nel caso delle Province di Trento e Bolzano la designazione delle ZSC e delle ZPS avviene d'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Tali norme costituiscono principi generali dell'ordinamento, come la Corte ha sancito con la sentenza 378/2006. La Corte ricorda inoltre che con la sentenza 104 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, proprio nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto ministeriale oggetto del presente ricorso. Con la sentenza si evidenzia che ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna e che pertanto spetta a queste province dare concreta attuazione, per il loro territorio, alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE. Pertanto, il legislatore statale, non può imporre alle province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di conservazione, ai criteri minimi uniformi di un emanando decreto ministeriale. Il decreto ministeriale in oggetto è in evidente contrasto con la ricordata sentenza 104/2008 e pertanto, con l'annullamento per illegittimità costituzionale, della norma legislativa di base, è venuta meno anche la legittimità del decreto ministeriale che quella norma prevedeva. La Corte dichiara l'illegittimità dell'impugnato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Trento e pertanto gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, deve essere estesa anche alla Provincia autonoma di Bolzano. La Corte dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e pertanto annulla gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.